

Cavaliere Pietro di Santa Rosa a deputato del collegio di Savigliano.

(La Camera approva.)

Il collegio elettorale di Montemagno è diviso in due sezioni: iscritti nella prima 275, votanti 110; iscritti nella seconda 222, votanti 67.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza legale, si addivenne al ballottaggio, in risultamento del quale fu proclamato a deputato il signor cavaliere Bernardo Mezzena con voti 91.

Parecchi elettori del mandamento di Tonco mandarono una protesta dichiarando non essere intervenuti all'elezione perchè avessero diritto a che si facesse in Tonco una sezione a termini del regio decreto 20 giugno p. p., secondo fin dal 5 novembre aveano rappresentato all'intendente della provincia.

L'ufficio non vedendo tuttavia in questo una ragione sufficiente di nullità, vi propone per organo mio l'approvazione di questa elezione.

**LANZA.** Nello specchio presentato dalla *Gazzetta piemontese* relativamente alle ultime elezioni risulta in generale che il numero degli elettori che intervennero alle votazioni fu straordinario; questo, lo dico di passaggio, fa molto onore allo spirito del paese.

Però vi sono molte eccezioni, fra le quali io ne osservo una singolarissima nel collegio di cui è discorso presentemente in quello cioè di Montemagno, dove gli elettori iscritti sono 497 circa, ed a votare non intervennero che 165, per conseguenza i non votanti ascendono a 552.

Questo fatto potrebbe in certo modo riflettere sfavorevolmente sopra gli elettori di quel collegio, se non vi fossero circostanze attenuanti e giustificative relativamente ad una gran parte di quegli elettori i quali non accorsero alle elezioni. In questo caso si trovano precisamente quelli del mandamento di Tonco che ascendono a 200 circa; essi, a tenore del decreto reale del 50 giugno, hanno acquistato il diritto di avere una sezione nel proprio capoluogo di mandamento.

Questo decreto reale agli articoli 4 e 5 stabilisce quanto segue:

« Che nei collegi, cioè, eccedenti il numero di 400 elettori, a termine della legge 17 marzo, deve farsi luogo alla divisione per sezioni, e queste sieno convocate nei capiluoghi di mandamento che concorrono a formare il distretto elettorale; ed all'articolo quinto è detto: che dove un mandamento non presenti un numero di elettori sufficiente a formare il numero voluto dalla legge 17 marzo, l'intendente della provincia vi unirà quel numero di comuni o frazioni appartenenti ad altro mandamento che siano più prossimi ed abbiano maggiori comunicazioni col capoluogo del mandamento. » Ora risulta chiaramente dal testo di questa legge, che era obbligo dell'intendente di quella provincia, di stabilire una sezione nel capoluogo del mandamento, perchè gli elettori erano in numero più che sufficiente per costituire questa sezione, il che non venne fatto.

Questi elettori prevedendo il caso che l'intendente per ragioni particolari non avrebbe adempiuto al precetto del decreto, fin dal 5 di dicembre mandarono un richiamo onde avere questa sezione nel proprio capoluogo, ma non la ottennero; allora protestarono, dichiarando che essi non prendevano parte alla elezione. Mi pare che gli elettori erano nel loro diritto, comechè l'intendente della provincia mancò al decreto reale, non stabilendo la sezione nel capoluogo.

Ma si dirà: erano avvertiti, potevano accorrere. A questo si può rispondere che la distanza dei comuni di questo man-

damento dal capoluogo, dove si riuni il collegio, è ragguardevole, mentre certi paesi si trovano alla distanza di otto o dieci miglia, per strade di collina.

Ora si immaginino, signori, colle intemperie che ebbero luogo in quei giorni (e chi conosce le strade del Monferrato può giudicarne) se era possibile che fossero praticabili per gli elettori!

Io credo che, per quanto buona fosse la loro volontà, era loro assolutamente impossibile di recarsi al capoluogo senza correre grave pericolo di ammalarsi o d'incontrare qualche altro malanno eziandio peggiore.

Dunque essendo provato che gli elettori del mandamento di Tonco avevano diritto di avere una sezione nel proprio mandamento; essendo provato che questi elettori fecero opera di buoni cittadini prevenendo l'autorità in tempo perchè si stabilisse questa sezione nel proprio capoluogo; essendo provato che per effetto delle intemperie le strade erano divenute impraticabili, mi pare che questa elezione non presenti tutti i caratteri di una elezione che esprima l'opinione di quel collegio, giacchè più di 200 elettori di quel mandamento si trovarono più o meno nell'impossibilità di andar a votare.

Che queste considerazioni abbiano un certo peso e che debbano essere apprezzate dalla Camera, lo posso provare adducendo un precedente dell'altra Legislatura.

Nell'altra Legislatura accadde una cosa consimile per l'elezione del collegio di Vigevano.

Nel collegio di Vigevano vi è il mandamento di Gravelona, il quale consta approssimativamente di 200 elettori. Per conseguenza egli aveva il diritto di avere una sezione nel capoluogo. Questo non fu loro concesso: essi rifiutarono di andare a votare, e la Camera apprezzò questo loro rifiuto, e per conseguenza annullò l'elezione del signor ingegnere Ferraris, al qual proposito mi permettano un'osservazione per dimostrare che questa elezione fu annullata unicamente per ragione di giustizia. Dirò adunque, così di passaggio, che l'ingegnere Ferraris apparteneva alla maggioranza, la quale annullò la sua elezione; il che prova che la maggioranza fu imparziale e non si lasciò dominare da nessuna ragione di partito. Spero pertanto che la Camera apprezzerà queste considerazioni, e vorrà annullare questa elezione, come nell'altra Legislatura si annullò quella del signor Ferraris.

**MELLANA.** Io aveva domandato la parola appunto per citare in appoggio della dottrina sostenuta dal mio amico Lanza il fatto dell'elezione di Vigevano nell'ultima Legislatura; ma avendo ciò fatto nel seguito del suo discorso l'onorevole Lanza, io non ripeterò quell'esempio; ma giacchè ho la parola soggiungerò che mi è noto, che oltre il comune di Tonco, il quale aveva protestato di far valere il suo diritto, io so che vi sono altri comuni, come quelli di Fubine, di Frassinello, di Camagna, i quali non poterono prender parte (ed erano gli elettori in numero di circa 170) a questa elezione, perchè il rivo Grana straripò in tal modo che le acque tennero in qualche luogo l'estensione di circa un miglio, per cui fu ad essi impossibile il presentarsi all'elezione; e so pure che gli elettori di quei comuni stanno stendendo un'apposita protesta, ove non valessero le ragioni di quelli di Tonco, per far ripetere l'elezione della quale si ragiona.

Io posso anche asserire che nell'ufficio III si era adottata questa massima, che cioè quando fosse constatato, che per forza maggiore (come sarebbe il caso a cui accennai) un numero considerevole di elettori non avesse potuto esercitare il suo diritto, dovesse tenersi irrita e come non avvenuta l'elezione fatta senza il concorso di quella parte di elettori